

## **Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento e di mobilità interna per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore**

### **IL RETTORE**

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

**VISTO** il DM 17.4.2003;

**VISTO** lo Statuto dell'Università approvato con decreto del 15 aprile 2005, pubblicato nella G.U. del 12/5/2005;

**VISTA** la legge 3.7.1998, n. 210;

**VISTO** l'art. 1, comma 5, della legge 4.11.2005, n. 230;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6.4.2006, n. 164, relativo al riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, ed in particolare l'art. 13;

**VISTA** la delibera adottata dal Comitato Tecnico Ordinatore nella seduta del 23 novembre 2006;

**VISTA** la nota n. 4789 del 22/12/06 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito;

### **EMANA**

il seguente regolamento

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164, disciplina le procedure per la copertura, mediante trasferimento, dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore nonché la mobilità dei professori e ricercatori universitari di ruolo nell'ambito dell'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende:

- a) per *trasferimento* il procedimento mediante il quale, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto vacante di professore o di ricercatore con il passaggio di un docente che occupi la medesima posizione organica in altra Università,
- b) per *mobilità interna* si intende la procedura mediante la quale, esclusivamente a domanda e secondo le modalità indicate nel presente regolamento, si attua la copertura di un posto vacante con il passaggio di un docente che occupi la medesima posizione

organica in altra Facoltà di questa Università.

## **Art. 2 - Attivazione delle procedure di trasferimento**

1. Le richieste di copertura mediante trasferimento sono deliberate dalle Facoltà, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
2. Verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni degli organi accademici, il Rettore emana il bando che dà avviso della vacanza del posto e della tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto.
2. Nell'avviso deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare cui si riferisce il posto da coprire.
3. Il bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito sul sito <http://www.uninettunouniversity.it/> .

## **Art. 3 - Requisiti**

1. Possono presentare domanda per le procedure di valutazione comparativa previste per la copertura dei posti vacanti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore, rispettivamente i professori ordinari, associati o ricercatori, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9) del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, appartenenti sia ad Università statali sia ad Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato, dopo tre anni accademici di loro permanenza nella sede universitaria di provenienza.
2. Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente, l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito a una chiamata in corso d'anno che abbia superato i sei mesi di durata viene computato come equivalente a un intero anno accademico di servizio.
3. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

## **Art. 4 - Presentazione delle domande**

1. Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, dovranno pervenire al Preside di Facoltà entro 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale e secondo le modalità stabilite nell'avviso stesso.
2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza di cui all'art. 3 del presente regolamento.

3. Alla domanda, dovranno essere allegati:
  - a) curriculum della propria attività scientifica e professionale;
  - b) un elenco dei titoli posseduti che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento, dei quali deve essere dichiarato il possesso;
  - c) le pubblicazioni ed i lavori che il candidato intende far valere per la valutazione comparativa.
4. Non verranno considerati i titoli, le pubblicazioni ed i lavori pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

#### **Art. 5- Procedure di valutazione comparativa dei candidati.**

1. Ai fini della deliberazione di trasferimento il Consiglio di Facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al curriculum scientifico e didattico complessivo e alle pubblicazioni scientifiche presentate.
2. Nella valutazione comparativa dei candidati, il Consiglio di Facoltà privilegia l'attinenza dell'attività del candidato all'ambito disciplinare specificato nell'impegno scientifico e didattico richiesto dalla Facoltà.
3. La deliberazione di chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza degli aventi diritto al voto.
4. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico disciplinare diverso da quello di titolarità, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata all'approvazione del CUN, come disposto dalle norme vigenti.
5. Il trasferimento è disposto con decreto del Rettore.

#### **Art. 6 - Procedure di mobilità interna**

1. Previa deliberazione del Consiglio di Facoltà, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, il Rettore emette specifici avvisi di vacanza dei posti di professore ordinario, di professore associato o di ricercatore da coprire mediante passaggio di docenti che occupino la medesima posizione organica in altra Facoltà dell'Università.
2. Dell'avviso di vacanza viene data pubblicità mediante affissione all'albo ufficiale dell'Università e all'albo delle Facoltà dell'Università.
3. Le domande di partecipazione alle procedure di mobilità interna, dovranno pervenire al Preside di Facoltà entro 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data dell'avviso di vacanza e secondo le modalità stabilite nell'avviso stesso.
4. Il Consiglio di Facoltà valuta i profili culturali e professionali dei candidati e la deliberazione sulla chiamata è adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza degli aventi diritto al voto.
5. Il Consiglio di Facoltà, con esplicita e dettagliata motivazione, in relazione alle proprie

esigenze didattiche e scientifiche, potrà consentire, a domanda il passaggio per mobilità interna alla Facoltà di professori e ricercatori su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità, purché siano in possesso della qualificazione scientifica adeguata nel settore scientifico-disciplinare di destinazione, ovvero siano già stati titolari del settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso di mobilità.

6. Le procedure di mobilità interna si concludono con decreto del Rettore, previa acquisizione del parere del C.U.N., in caso di inquadramento in diverso settore scientifico-disciplinare.

#### **Art. 7- Disposizioni finali ed efficacia**

1 In fase di prima applicazione, le funzioni di competenza degli organi non ancora costituiti sono assunte dal Comitato Tecnico Organizzatore.

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito internet dell'Università.

Roma, 20/12/06

IL RETTORE

UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE  
NON STATALE "UNINETTINO"  
IL RETTORE  
Prof. Maria Amalia Garito

